

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER UN PERIODO DI 5 ANNI, RINNOVABILE PER ALTRI 5 ANNI.

CODICE CIG: 8981117C32

Stazione appaltante:	Provincia di Piacenza
Procedura:	Concessione da aggiudicare tramite procedura di gara telematica negoziata sottosoglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. a), 36, comma 2, lett. b) e 164 ss. del D.Lgs. n. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Selezione dei concorrenti in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016

INDICE

PREMESSE

2.	SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)	3
2.1	REGISTRAZIONE DELLE DITTE	4
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, DUVRI E COMUNICAZIONI	4
3.1	DOCUMENTI DI GARA	4
3.2	CHIARIMENTI	5
3.3	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	5
3.4	COMUNICAZIONI	6
4.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE INLOTTI	6
5.	DURATA E OPZIONI	7
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	8
7.	REQUISITI GENERALI	9
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	10

8.1	REQUISITI DI IDONEITÀ	10
8.2	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	11
8.3	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA	11
8.4 DETE <i>(</i>	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE	
8.5	GEIEINDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	
	INDICAZIONI FER I CONSORZI DI COOFERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	
э. д 10.	SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO	
10.	SUBAPPALTO	
12.	GARANZIA PROVVISORIA	
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	
16.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	
16.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	
16.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	
16.3.1	Dichiarazioni integrative	
16.3.2	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	23
17.	SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI	25
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"	26
19.	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"	27
20.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
20.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	28
20.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECN 31	IICA
20.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA DMICA	0.4
ECONC 20.4	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	
20.4 21.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	
	CA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
22.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	
23.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE	35
24.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	36
25.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE	36
26.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	38
27.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
28.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39

PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara (di seguito, anche solo, "il Disciplinare") contiene norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'affidamento in concessione del "SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO) PER UN PERIODO DI 5 ANNI, RINNOVABILE PER ALTRI 5 ANNI", come meglio esplicitato nel Capitolato speciale ("il Capitolato") e negli altri elaborati costituenti la documentazione di gara.

In tal senso, con determinazione a contrattare n. 1419 del 17/11/2021, il Responsabile del Procedimento della Provincia di Piacenza (di seguito, anche solo, "il RUP"), Dirigente del Servizio "Viabilità" della Provincia, Dott. Geol. Davide Marenghi, ha avviato la procedura negoziata sottosoglia comunitaria per l'affidamento della concessione di cui si discute.

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, la Provincia non procederà ad alcuna selezione delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici interessati, così che <u>tutti gli operatori economici interessati sono</u> <u>automaticamente ammessi alla presentazione delle relative offerte</u>.

Il presente servizio è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" (di seguito, "Codice"), e - per quanto applicabile - dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ("Regolamento"), oltre che dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo paragrafo 3.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata e la selezione dei concorrenti avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente Disciplinare.

Il luogo di svolgimento delle prestazioni è la Provincia di Piacenza – codice NUTS ITH51.

I **punti di contatto** della presente procedura sono:

- **PROVINCIA DI PIACENZA (in seguito anche "Provincia")**, con sede legale in Via Garibaldi, n. 50 29121 Piacenza tel. 0523/7951, fax 0523/329830, email: provpc@provincia.pc.it, pec: provpc@provincia.pc.it, pec: provpc@cert.provincia.pc.it, sito internet www.provincia.pc.it;
- **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice: Dott. Geol. Davide Marenghi, Dirigente del Servizio "Viabilità" della Provincia di Piacenza;
- Responsabile della Fase di Affidamento (di seguito, anche "RFA"), ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice: Dott. Andrea Tedaldi, Titolare dell'I.P.R." Coordinamento Progettazione forniture e servizi e Provveditorato" della Provincia di Piacenza.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale, in forza dell'Accordo stipulato in data 23/10/2018 n. rep. 292, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (di seguito, "SATER"), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (di seguito "sito").

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere <u>effettuati esclusivamente attraverso il SATER</u>, e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatti salvi i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, DUVRI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara, approvata con Determina a contrarre n. 1419 del 17/11/2021, è composta dai seguenti documenti, oltre al presente Disciplinare ("Allegato 5"):

- Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice ("Allegato 1") e relativo allegato PEF di massima ("Allegato A");
- 2. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ("Allegato 2");
- 3. Schema di convenzione ("Allegato 3");
- 4. Avviso di manifestazione di interesse ("Allegato 4");
- 5. Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ("Allegato 6");
- 6. Modulo dichiarazioni di avvalimento ("Allegato 7");
- 7. Patto d'integrità (approvato dalla Provincia di Piacenza con provvedimento n. 27 del 06/04/2018), da compilare e firmare da parte dei concorrenti ("Allegato 8");
- 8. Modulo "Offerta economica" ("Allegato 9");
- 9. Prospetto di Piano di equilibrio Economico-Finanziario ("PEF") ("Allegato 10").

La documentazione di gara è disponibile sul SATER.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente come precisato al successivo paragrafo 3.4., entro le ore 12:00 del giorno 26/11/2021 (decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sette giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 12:00 del 30/11/2021, mediante pubblicazione in forma anonima sul SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né formulazioni difformi rispetto al presente paragrafo nonché al successivo paragrafo 3.4.

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER.

3.3 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Come specificato nel Progetto di cui all'**Allegato 1**, non si individuano rischi di interferenza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

3.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, valido indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra la Provincia di Piacenza e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Provincia; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, VALORE E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto della presente concessione è la gestione del "Servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico)".

La presente concessione non è suddivisa in lotti funzionali aggiudicabili separatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del Codice, in quanto trattasi di un complesso di prestazioni costituenti un *unicum* funzionale, la cui corretta esecuzione ne rende opportuna la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore. In considerazione dell'importo del presente appalto, non è

comunque preclusa la partecipazione degli operatori di ridotte dimensioni, i quali – se del caso – potranno ricorrere anche agli strumenti di partecipazione offerti dal D.Lgs. 50/2016 (partecipazione in RTI, etc.)

L'affidamento è pertanto individuato dal seguente CPV:

Descrizione servizi	Riferimento CPV
Servizi di organismi di riscossione	79940000-5

Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, si precisa che l'oggetto del presente appalto **non** è suddiviso in prestazioni principali e prestazioni secondarie in quanto le prestazioni previste così come descritte in dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono di natura sostanzialmente omogenea. Pertanto, relativamente alla presente procedura, l'unico tipo di raggruppamento ammissibile per le ragioni sopra esposte, è quello di tipo orizzontale

Il servizio oggetto della concessione è svolto dietro corrispettivo erogato dalla Provincia, per l'attività svolta dal concessionario, determinato da un aggio percentuale (posto a base di gara), calcolato sull'ammontare netto effettivamente riscosso dal canone unico.

La percentuale dell'aggio posta a base di gara, al netto di Iva, è pari al 20%.

Come previsto dall'art. 165 del D.Lgs. 50/2016 lo svolgimento del servizio in concessione non comporta alcun ulteriore onere di spesa per la Provincia committente, mettendo in capo al concessionario il trasferimento del rischio operativo.

Come specificato all'interno del Progetto di cui all'**Allegato 1**, il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, per la sua intera durata (5 anni per la durata ordinaria + 5 anni di rinnovo + opzione di proroga di 6 mesi), è pari a € **352.000,00** (oltre Iva), di cui € 32.000,00 per l'eventuale opzione prevista dall'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 (proroga tecnica per un massimo di mesi 6).

Si precisa che l'affidatario del servizio oggetto della presente gara è obbligato a riconoscere un minimo garantito annuo netto a favore della Provincia di Piacenza, al netto dell'aggio relativo alla riscossione e dell'IVA, pari a € 70.000,00 (settantamila euro) per il canone unico.

5. DURATA E OPZIONI

La concessione avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, se precedente, dalla data di attivazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il suddetto contratto, a discrezione della Provincia di Piacenza, è ulteriormente rinnovabile per un periodo massimo di 5 anni.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, qualora al termine del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione, il concessionario dovrà garantire il servizio alle stesse condizioni per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione, fino a un massimo di 6 (sei) mesi.

Su richiesta della Provincia, l'aggiudicatario è tenuto ad attivare il servizio anche nelle more della stipula della convenzione e ad adempiere all'eventuale richiesta della Provincia di chiedere l'esecuzione anticipata della convenzione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione della convenzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata alla durata della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter* del D.Lgs. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto d'Integrità di cui all'**Allegato 8** costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012. Si precisa che tale Patto deve essere debitamente compilato e sottoscritto da parte dei concorrenti (cfr. successivo paragrafo 16.3.1.).

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del Codice):

- a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;
- b) all'impresa di altro Stato Membro, non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato Membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

c) iscrizione all'Albo dei Soggetti Abilitati a svolgere l'Attività di Accertamento, Liquidazione e Riscossione delle Entrate degli Enti Locali, di cui all'art. 53 del D.L.gs. 446/1997 per la categoria prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.M. 11/09/2000, n. 289.

<u>Per la comprova</u> dei suddetti requisiti la Provincia acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico all'interno del DGUE (cfr. successivo paragrafo 16.2), degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ogni operatore economico concorrente deve, **a pena di esclusione**, essere in possesso del seguente **requisito di capacità tecnica professionale** (art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice):

aver gestito, con buon esito, nell'ultimo triennio (antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte) almeno n. 3 servizi di accertamento e riscossione anche coattiva dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e/o della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, a favore di n. 3 (tre) differenti Enti Locali (cfr. definizione di Enti Locali fissata dall'art. 2 del D.Lgs. 267/2000) di cui n. 1 (un) Ente Locale di classe II (da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti) o superiore. A tal fine il concorrente dovrà precisare il nome dell'Ente, il numero degli abitanti, la durata del servizio, il tipo di servizio reso, il CIG.

8.3 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Ogni operatore economico concorrente deve, **a pena di esclusione**, essere in possesso dei seguenti **requisiti di capacità economico-finanziaria** (art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice):

- a) essere in possesso di n. 1 (una) referenza bancaria rilasciata in data non anteriore a due mesi alla data di presentazione dell'offerta da un istituto di credito operante negli Stati membri della UE o da un intermediario autorizzato ai sensi della L. 1° settembre 1993, n. 385, dalla quali risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
- b) avere chiuso gli ultimi tre esercizi compiuti e regolarmente approvati senza perdite di esercizio.

8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE <u>si applica</u> <u>la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.</u> In particolare, nei <u>consorzi ordinari</u> la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. <u>Si precisa che, stante la presenza di una sola prestazione principale, è ammessa la partecipazione in RTI orizzontale (e non anche in RTI verticale).</u>

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel dettaglio, i **requisiti generali** e **di idoneità** di cui ai paragrafi 7. e 8.1. devono essere posseduti <u>da ciascuna</u> delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Si precisa che, con riferimento ai requisiti di idoneità di cui al paragrafo 8.1., lett. a) e b) ciascun operatore deve essere in possesso del requisito di idoneità riferito alla propria natura giuridica.

I **requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui al paragrafo 8.2. devono essere posseduti dall'RTI <u>nel suo complesso</u>; nel dettaglio, ciascun componente dell'RTI deve possedere in proprio una parte del requisito, il quale – in ogni caso – deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

I requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.3. devono essere posseduti <u>da ciascuna</u> delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

8.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice:

- i requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria di cui ai paragrafi 7., 8.1. e 8.3. devono essere posseduti dal consorzio <u>e</u> dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
- il **requisito di capacità tecnico-professionale** di cui al paragrafo 8.2. devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

9. AVVALIMENTO

L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, nonché – in ragione delle peculiarità (natura soggettiva) dei requisiti economici-finanziari richiesti nel presente affidamento, cfr. paragrafo 8.3., lett. a) e b) – per la dimostrazione dei requisiti economici-finanziari stessi.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia di Piacenza in relazione alle prestazioni oggetto della convenzione.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Provincia impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'RFA richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.4., al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata

richiesta di proroga del medesimo, la Provincia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per l'avvalimento di consiglia di utilizzare gli appositi Modelli di cui all'Allegato 7 al presente disciplinare.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto alcun sopralluogo.

11. SUBAPPALTO

Secondo quanto indicato dall'art. 15 del Capitolato, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 11, comma 2, lett. b) e 13 del D.M. 11 settembre 2000 n. 289, in ragione della peculiarità del servizio affidato in concessione (che implica l'esercizio di poteri pubblici oltre ad essere riservato a soggetti qualificati iscritti all'apposito Albo ministeriale) è vietato il subappalto e/o il sub-affidamento del servizio tranne che per quanto concerne le sole prestazioni accessorie (ad esempio stampa, spedizione e postalizzazione).

Laddove intenda ricorrere al subappalto, il concorrente deve indicare in sede di offerta, all'interno del DGUE e del Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative di cui all'**Allegato 6**, le prestazioni <u>accessorie</u> che intende subappaltare a terzi. <u>In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato</u>.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione, e prima dell'inizio dell'esecuzione della stessa, l'aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto al RUP, indicando i dati anagrafici dei subappaltatori coinvolti, e trasmettere certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori della capacità tecnico-professionale e la dichiarazione dei subappaltatori attestante l'assenza in capo ai medesimi dei motivi di esclusione di cui dall'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'aggiudicatario dovrà prontamente provvedere a sostituire i subappaltatori rispetto ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o l'assenza di capacità tecnico-professionale.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subconcessione.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di Piacenza di quanto subappaltato.

12. GARANZIA PROVVISORIA

Conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del D.L. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), non si richiede la costituzione di garanzia provvisoria da parte dei concorrenti ai fini della partecipazione alla presente gara, fermo restando, per l'aggiudicatario, l'obbligo di costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 12 dicembre 2020 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Il contributo da corrispondere ai sensi di tale delibera è pari a € 35,00 (trentacinque/00).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Provincia accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Provincia esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, relazione tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella seguenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ORE 12:00 DEL GIORNO 06/12/2021.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la Provincia, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Provincia si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

<u>Tutti i documenti devono essere sottoscritti digitalmente dal rappresentante legale del</u> concorrente o suo procuratore.

Come ulteriormente precisato nel presente Disciplinare, <u>la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate)</u>, <u>le eventuali dichiarazioni di avvalimento</u>, <u>il Patto d'integrità</u>, <u>l'Offerta Economica e Piano di equilibrio Economico-Finanziario</u>, <u>devono essere redatti sui modelli predisposti dalla Provincia di Piacenza</u> e messi a disposizione all'indirizzo internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/</u> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da <u>traduzione giurata</u> in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.).

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 8 (otto) mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia di Piacenza potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Provincia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni:
- la mancata produzione delle dichiarazioni di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la Provincia assegna al concorrente un termine - pari a 7 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Provincia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Provincia procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della Provincia invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Si precisa che, ai sensi del comma 10 del medesimo art. 83 del Codice, relativo all'istituzione presso l'ANAC del sistema del rating d'impresa e delle relative premialità, "i requisiti reputazionali alla base del rating tengono conto, in particolare, dei precedenti comportamenti dell'impresa, con riferimento al mancato utilizzo del soccorso istruttorio..."

16. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione Amministrativa" dovrà contenere i seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (Allegato 6) cfr. paragrafo 16.1;
- DGUE e DGUE di eventuali ausiliarie, nonché quelli derivanti dalla partecipazione in forme plurisoggettive, compilato/i tramite il SATER – cfr. paragrafo 16.2;
- (eventuale) ulteriore documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione – cfr. paragrafo 16.3;
- (eventuale) Modulo dichiarazioni di avvalimento ("Allegato 7");
- PASSoe. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.
 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- Attestazione di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- Patto di Integrità ("Allegato 8"), compilato e firmato digitalmente dal concorrente per accettazione;
- Referenza bancaria di cui al paragrafo 8.3., lett. a);
- (eventuale) Procura nel caso in cui la documentazione sia firmata da procuratore, o altro eventuale documento che attesti i poteri del sottoscrittore.

Tale documentazione amministrativa dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 6** ("Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative") e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni in esso previste.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45,
 comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

ATTENZIONE: Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile **oppure**, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La Provincia si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

<u>Parte II</u> – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. <u>Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:</u>

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga (verso il concorrente e la Provincia), a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della

concessione. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare a terzi, nei limiti di quanto previsto nel precedente paragrafo 11.

<u>Parte III</u> – **Motivi di esclusione:** il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D della Parte III del DGUE).

<u>Parte IV</u> – Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A, per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui paragrafo 8.1. del presente Disciplinare;
- b) la sezione B, per dichiarare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 8.3. del presente Disciplinare;
- c) la sezione C, per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 8.2. del presente Disciplinare.

<u>Parte VI</u> – **Dichiarazioni finali:** il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

II DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, indicate nel modello **Allegato 6** ("Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative").

16.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art.
 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti/percentuali delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere <u>rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima</u>.

17. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi <u>allegare nel SATER</u> una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", <u>nella sezione "OFFERTA TECNICA"</u> (cfr. paragrafo 18.), contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali **PARTI** dell'offerta (non già tutta l'offerta, sic!) sono da segretare;
- fornisca un <u>"PRINCIPIO DI PROVA"</u> atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La Provincia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che, in caso di accesso cd. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o

di segretezza tecnico/commerciale, secondo quanto precisato nel modulo "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" di cui all'Allegato 6.

La Provincia si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la Provincia non effettuerà ulteriori informative e procederà a rispondere, entro i termini di legge, alla presentazione dell'istanza di accesso.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta "offerta tecnica" contiene i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/:

 a pena di esclusione, una Relazione tecnica del servizio offerto (di seguito, "la Relazione"), che dovrà essere redatta dal concorrente su proprio file di testo nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

La Relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa del concorrente, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella "TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI" di cui al successivo paragrafo 20.1., seguendo l'ordine dei criteri di valutazione indicati nella tabella e riportando chiaramente i titoli di tali criteri.

La Relazione deve avere carattere Times New Roman – corpo 12; eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere differente, purché facilmente leggibili. La Relazione deve essere contenuta entro un massimo di **5 facciate** (comprensive di eventuali allegati; è escluso dal computo delle facciate la pagina di copertina, l'indice riepilogativo e l'eventuale copia della certificazione UNI EN ISO 9001), foglio A4.

Le eccedenze rispetto ai limiti dimensionali della Relazione sopra evidenziati <u>non</u> saranno oggetto di valutazione e verranno pertanto considerate come non esistenti;

- eventuale copia della certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità, secondo quanto indicato al sub-criterio 1.4. della "TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI";
- eventuali segreti tecnici e commerciali, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 17.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, a pena di esclusione; nel caso di concorrenti associati,

l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/:

- Offerta Economica redatta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 9;
- Prospetto di equilibrio economico-finanziario ("PEF"), redatto secondo il modello di cui
 all'Allegato 10, che non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione
 giudicatrice, ma sarà considerato da quest'ultima solo ai fini della verifica dell'equilibrio
 economico-finanziario della concessione.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, o all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

L'Offerta Economica e il PEF devono, **a pena di esclusione**, essere <u>sottoscritti digitalmente</u> <u>dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore</u>; nel caso di concorrenti associati, tali documenti devono essere sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire le prestazioni oggetto di gara in conformità a quanto indicato nell'offerta tecnica e nell'offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, che verranno attribuiti come specificato in seguito:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

20.1CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante "TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI" con la relativa ripartizione dei punteggi.

"TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI"

CRITERI DI VALUTAZIONE	SUBCRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
1) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO		40 PUNTI
	1.1 QUALITA' DEL PROGETTO — SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE	
	Il concorrente deve descrivere, in modo chiaro e preciso, all'interno della propria Relazione, l'organizzazione e le procedure utilizzate per l'accertamento e la riscossione del canone unico, per il recupero delle informazioni e l'aggiornamento/popolazione delle banche dati, evidenziandone gli aspetti innovativi e le tempistiche.	D Massimo 16 punti
	Il punteggio verrà attribuito tenuto conto della qualità e dell'efficacia della proposta presentata nell'assicurare, oltre ad un'ottimale gestione del servizio, anche la trasparenza delle operazioni e la semplificazione delle procedure adottate.	
	1.2 QUALITA' DEL PROGETTO – SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE DEL CONTENZIOSO Il concorrente deve descrivere, in modo chiaro e preciso, all'interno della propria Relazione, l'organizzazione, le procedure e gli strumenti utilizzati per la riscossione coattiva del canone unico e la gestione dei contenziosi, evidenziando in particolare le modalità di rendicontazione e i tempi di evasione delle istanze.	D Massimo 16 punti
	Il punteggio verrà attribuito tenuto conto della qualità e dell'efficacia della proposta presentata nell'assicurare, oltre ad un'ottimale gestione del servizio, anche la trasparenza delle operazioni e la semplificazione delle procedure adottate.	

	1.3 COMUNICAZIONE TRA UTENTI E GESTORE	
	Il concorrente deve descrivere, <u>in modo chiaro e preciso</u> , all'interno della propria Relazione, le metodologie utilizzate per favorire la comunicazione con i contribuenti.	D Massimo 5 punti
	Il punteggio verrà attribuito in base alla validità delle metodologie proposte con riguardo alla capacità di relazionarsi efficacemente e in modo trasparente con i contribuenti, premiando quelle offerte che propongano soluzioni efficaci nell'ottenimento di un sistema di comunicazione veloce, trasparente e semplice.	
	1.4 CERTIFICAZIONI DI SITEMI DI QUALITA'	
	I concorrenti devono indicare chiaramente il possesso della seguente certificazione di qualità e allegarne copia:	
	✓ "certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015" in corso di validità, per settore coerente con l'oggetto della presente concessione.	T Massimo 3 punti
	Il punteggio verrà attributo nel modo seguente: Possesso della certificazione = 3 punti Non possesso della certificazione = 0 punti	
2) PERSONALE		10 PUNTI
	2.1 ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE Il concorrente deve indicare in modo tabellare l'organigramma del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, da cui risulti: 1) il numero di risorse impiegate; 2) le funzioni e i compiti attribuiti a ciascuna risorsa; 3) le qualifiche possedute da ciascuna risorsa (senza alcuna indicazione di nominativi).	D Massimo 6 punti
	Nell'attribuzione del punteggio (che avverrà in modo discrezionale e non quantitativo) verranno privilegiate le soluzioni che consentano un'efficace esecuzione del servizio, dando preferenza a quelle offerte che prevedano una ripartizione equilibrata (ma comunque realistica) delle attività previste dalla concessione e assicurino la presenza di personale qualificato.	
	2.2 GESTIONE DEL TURN-OVER DEL PERSONALE	
	Il concorrente deve descrivere, in modo chiaro e dettagliato, all'interno della propria relazione, il sistema incentivante e le strategie motivazionali (formazione, incentivi economici, etc.) adottate ai fini del contenimento del turn over del personale impiegato nella presente concessione.	D Massimo 4 punti
	Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia delle soluzioni proposte nel garantire il contenimento del turn-over del	

	D no 10 punti
web e di accesso on-line dei contribuenti mediante l'utilizzo di identità digitale. Il punteggio verrà attribuito tenuto conto dell'efficacia del sistema informatico utilizzato nel garantire la trasversalità del portale utilizzato per le funzioni offerte alla committenza e del sito web a disposizione dei contribuenti.	
4) PROPOSTE MIGLIORATIVE E AGGIUNTIVE	PUNTI
ct=catasto_strade_pub). Il punteggio verrà attributo nel modo seguente: SI = 5 punti (previa descrizione delle procedure per l'integrazione) NO = 0 punti - attivazione di progetti ed iniziative mirati al recupero dell'evasione (tenuto conto di quanto previsto nel capitolato) ed alla repressione dell'abusivismo, indicandone la periodicità delle rilevazioni sul territorio, le metodologie di controllo, le tempistiche delle azioni di recupero e l'interscambio dei dati con la Provincia. Il punteggio verrà attribuito sulla base della pertinenza, dell'efficacia e dei progetti e delle iniziative proposti.	T no 5 punti D no 5 punti

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Ciascuno degli elementi riportati nella tabella di cui al precedente paragrafo verrà valutato sulla base dei seguenti criteri:

- gli <u>elementi oggetto di valutazione discrezionale</u> (indicati dalla lettera "D") verranno valutati sulla base delle seguenti previsioni di cui alla lettera a), paragrafo V delle Linee Guida ANAC n. 2/2016, e più precisamente:
 - o ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente, variabile tra 0 e 1, a ciascun criterio o sub-criterio oggetto di valutazione;
 - si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti dai commissari in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi;
 - si moltiplicherà il coefficiente medio così ottenuto per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio (indicato nella tabella sopra riportata), determinando in tal modo il punteggio tecnico finale riferito a quel criterio o sub-criterio;
 - o quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI DI GIUDIZIO
Ottimo	0,96-1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,61-0,95	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,45-0,60	Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
Parzialmente adeguato	0,26-0,44	Aspetti di miglioramento appena percettibili
Inadeguato	0,00-0,25	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

I "**Punteggi Tabellari**", indicati nella tabella sopra riportata con la lettera "**T**", saranno attribuiti in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

A ciascun concorrente sarà assegnato infine un punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica, ottenuto dalla somma dei singoli punteggi assegnati per ciascun criterio o sub-criterio sulla base di quanto sopra previsto.

20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Al concorrente che presenterà il maggior ribasso percentuale (approssimato a due cifre decimali) sulla percentuale dell'aggio posta a base d'asta (pari al 20%), verrà assegnato il punteggio economico massimo previsto (30 punti).

<u>N.B.</u> Alla percentuale prevista a base di gara – 20 % – verrà detratto il ribasso percentuale offerto in fase di gara. Ad es. con un ribasso percentuale offerto pari al 10%, la percentuale per determinare l'aggio dovuto al concessionario è pari a 18%.

Agli altri concorrenti, verranno assegnati punti decrescenti secondo le formule sottoesposte (metodo bilineare):

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo (da moltiplicare per il punteggio massimo previsto = 30 punti)

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribassi) dei concorrenti

X = 0.90

Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

La suddetta formula può essere esplicitata come segue.

La commissione stabilisce prioritariamente la media aritmetica di tutti i ribassi offerti, applicando, alternativamente (a seconda che la percentuale di ribasso offerta dal concorrente considerato sia uguale/inferiore ovvero superiore alla predetta media), le sotto indicate formule:

a) Valore dell'offerta del concorrente considerato uguale/inferiore alla media delle offerte:

Ci =	0,90 x ribasso offer	ta in esame
OI =	media di tutti i ri	bassi
b) Val	ore dell'offerta del	concorrente considerato superiore alla media di tutte le offerte:
		ribasso offerta in esame –media di tutti i ribassi
Ci= 0,	90 + (1,00 -0,90) x	
		massimo rihasso —media di tutti i rihassi

20.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI

Quanto all'attribuzione del punteggio finale, l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata in base alla seguente formula:

Ptot = PTi + PEi	

dove:

Ptot = punteggio totale;

PTi = punteggio conseguito dall'offerta tecnica dall'i-esimo concorrente;

PEi = punteggio conseguito dall'offerta economica dall'i-esimo concorrente.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

N.B. RIPARAMETRAZIONE: al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, <u>non</u> si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 06/12/2021 alle ore 12:15. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà <u>esclusivamente</u> in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER all'indirizzo http://www.provincia.piacenza.it/cuc_ricerca_bando.php, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti, le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER, e sul sito della Provincia, almeno un giorno prima della data fissata.

L'RFA procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER, affiancata da un testimone il quale svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Successivamente l'RFA procederà a:

- sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti tramite il SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Provincia si riserva di chiedere agli offerenti, <u>in qualsiasi momento nel corso della procedura</u>, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed sarà composta (in considerazione dell'importo sottosoglia comunitaria della presente concessione) da un numero dispari pari a n. 3 membri, i quali posseggano le competenze per procedere ad un'adeguata e globale valutazione delle offerte, "secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata" (ex multis, TAR Lazio-Roma, Sez. III quater, 24 maggio 2019, n. 6490), "potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente" (TAR Veneto, Sez. III, 29 novembre 2017, n. 1091).

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice; a tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Provincia di Piacenza.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP della Provincia nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La commissione:

- apre in seduta pubblica le buste contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara;
- in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel disciplinare;
- successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel relativo modello "Offerta economica";
- procede poi all'individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice ovvero indica al RUP le offerte che, secondo quanto previsto

dall'art. 97, comma 6 del Codice, appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo.

La Provincia pubblica, sul proprio profilo internet, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa 5 giorni.

23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte dell'I'RFA e dichiarati gli ammessi e gli eventuali esclusi dalla procedura, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 20.3.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Qualora, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 24.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio tecnico complessivo, si procederà ad individuare il primo classificato mediante sorteggio in seduta pubblica virtuale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 25.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente all'RFA – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in diminuzione rispetto al canone fisso previsto dall'art. 7 del Capitolato speciale.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, il RUP della Provincia, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono potenzialmente anomale.

Si procede quindi a verificare la prima migliore offerta risultata potenzialmente anomala. Qualora tale offerta risulti effettivamente anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Provincia procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte risultate potenzialmente anomale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente, per il tramite dell'RFA, la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Verranno escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e si procederà ai sensi del seguente paragrafo 25.

25. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'RFA tutti gli atti e documenti della gara ai fini dell'espletamento delle verifiche rispetto alle dichiarazioni rese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, sul concorrente primo classificato nella graduatoria finale, a cura della Provincia.

All'esito di tali verifiche l'RFA trasmetterà tutti i documenti di gara al RUP della Provincia per gli adempimenti di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP, prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il medesimo RUP, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1 del Codice, procede all'adozione della Determina di aggiudicazione.

Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula della convenzione.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta. In caso di ricorso al subappalto, trova applicazione quanto precisato al paragrafo 11.

In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC.

Il RUP aggiudicherà, quindi, al secondo graduato in subordine all'esito positivo delle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011.

La convenzione, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo diversa disposizione della Provincia.

All'atto della stipulazione della convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sul valore della concessione secondo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

La convenzione sarà stipulata dalla Provincia di Piacenza conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del Codice, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Provincia.

La convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta dalla Provincia nel termine fissato, è condizione essenziale per la stipula della convenzione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione della convenzione.

26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Alla presente procedura non è applicabile la clausola sociale ex art. 50 del D.Lgs. 50/2016 per le ragioni indicate nel progetto di cui all'**Allegato 1**.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da all'esecuzione della concessione sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del Codice, si precisa che la concessione non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla concessione. Ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 209 del Codice è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al T.A.R. Emilia Romagna, nei termini indicati dall'art. 120 del citato decreto.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla Provincia di Piacenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia di Piacenza individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della commissione giudicatrice;
- soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia di Piacenza, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della Provincia di Piacenza in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679. I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Il responsabile del trattamento per il Servizio Viabilità è il Dott. Geom. Davide Marenghi.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per la Provincia di Piacenza è SISTEMA SUSIO s.r.l., con sede legale a Cernusco sul Naviglio (Mi) Via Pontida n.9 (C.F. 05181300962): dpo@provincia.pc.it.